

Comune di Sarego

(Provincia di Vicenza)

Regolamento di Polizia Rurale



approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020

Indice generale

Capo I – Disposizioni generali.....	4
Art. 1 -Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale	4
Art. 3 - Espletamento del servizio di Polizia Rurale.....	4
Art. 4 - Ordinanze.....	4
Capo II – Norme generali per gli ambienti rurali.....	5
Art. 5 - Agricoltura biologica	5
Art. 6 - Pulizia dei terreni agricoli incolti	5
Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui, fatta eccezione per boschi e colli in Zona SIC	6
Art. 8 - Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca.....	6
Art. 9 - Allevamento di selvaggina.....	7
Art. 10 - Pascolo degli animali	8
Art. 11 - Percorrenza di strade pubbliche con animali	8
Art. 12 - Spigolature, rastrellature, raspollature.....	9
Art. 13 - Accensione di fuochi nei fondi.....	9
Art. 14 - Cani a guardia di proprietà rurali	11
Art. 15 - Animali vaganti.....	11
Art. 16 - Custodia, trattamento e trasporto degli animali	12
Art. 17 - Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi.....	13
Art. 18 - Uso e segnalazione di esche avvelenate	13
Art. 19 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	14
Art. 20 - Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria	14
Art. 21 - Smaltimento di animali morti.....	14
Art. 22 - Attività di controllo numerico delle nutrie	15
Capo III – Ambiti rurali edificati.....	17
Art. 23 - Case rurali	17
Art.24 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	17
Art. 25 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali.....	17
Art. 26 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	18
Art. 27 - Caratteristiche generali di igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari.....	18
Art. 28 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare	19
Art. 29 - Nuovi recinti per gli animali	20
Art. 30 - Deposito di foraggi e insilati	20
Capo IV – Tutela delle strade e regime delle acque.....	20
Art. 31 - Distanze per fossi, canali ed alberi.....	20
Art. 32 - Gestione di fossi e canali.....	21
Art. 33 - Irrigazione	23
Art. 34 - Bacini di raccolta dell’acqua pluviale	23
Art.35 - Deflusso delle acque	24
Art. 36 - Rispetto delle acque	24
Art. 37 - Distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole.....	25
Art. 38 - Siepi e alberi prospicienti le strade.....	25
Art. 39 - Strade private e vicinali.....	26
Art. 40 - Esercizio della pesca	26
Capo V – Salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi	26
Art. 41 - Sorgenti d’acqua	26
Art. 42 - Piantumazione di alberi e siepi.....	27
Art. 43 - Modalità di gestione di siepi e boschetti	27
Art. 44 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario	28
Art. 45 - Protezione delle piante	28
Art. 46 - Taglio alberi di pregio.....	29
Art. 47 - Tutela della fauna selvatica	29
Art. 48 - Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o cessare determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.	29
Art. 49 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze	29
Art. 50 - Inottemperanza all’ordinanza	30

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 -Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincolo di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati ad attività agricole, così come definite dall' art. 2135 del Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, nonché delle norme del Comune di Sarego, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 - Espletamento del servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Previa apposita convenzione possono essere affiancati nell'espletamento del Servizio di polizia rurale i volontari di associazioni legalmente riconosciute.

Art. 4 - Ordinanze

1. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio individuato nella struttura organizzativa del Comune.

2. Il Sindaco, a motivo di eventi atmosferici straordinari, ha la facoltà di sospendere o integrare, transitoriamente, alcune norme del presente Regolamento, mediante apposita ordinanza. Dette norme transitorie non potranno avere durata superiore ai 60 giorni dalla data di emissione.

3. Qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in genere, non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, il Sindaco può adottare una ordinanza con la quale il proprietario viene diffidato a compiere quanto necessario con previsione di intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza dell'interessato, con la procedura di cui all'art. 21^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e con spese a carico del soggetto inadempiente.

4. Al fine di scongiurare dilavamento di fango da terreni in pendenza, qualora vengano effettuate trasformazioni nel loro uso che li rendano più instabili, si dovrà provvedere ad un rapido inerbimento con le metodologie più appropriate.

Questo obbligo vale anche per i terreni non soggetti a vincolo idrogeologico per i quali sussiste comunque tale imposizione.

Capo II – Norme generali per gli ambienti rurali

Art. 5 - Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico/chimici normalmente rintracciabili in natura, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati (OGM).

2. Sono da considerare biologiche tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico/chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante, negli animali (cfr. Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche).

[3. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.](#)

4. I titolari di patentino per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza ad una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo invaso.

5. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta: "*coltura biologica*" o se del caso: "*suolo trattato biologicamente*".

Art. 6 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Sono assimilate ai terreni di cui sopra le aree che pur avendone la destinazione d'uso, non sono ancora state edificate e che dovranno pertanto essere mantenute libere da rifiuti e regolarmente falciate in modo che l'erba non superi mai l'altezza massima di cm. 50, salvo che non siano coltivate o sia presente un prato stabile;

3. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma I del presente articolo, il Comune attiverà la procedura sostitutiva coattiva prevista all'art. 4 comma 5.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui, fatta eccezione per boschi e colli in Zona SIC

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. Tale diritto non si può applicare a boschi e colli in zona SIC.

2. Fatte salve le disposizioni degli art. 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento dello stesso.

4. Può essere consentito al terzo che proponga motivata istanza, previa emanazione di Ordinanza di cui all'articolo 4 comma 5 del presente Regolamento, il transito in fondo altrui al fine di effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

Fatte salve le norme penali in materia, in particolare dell'art. 633 Codice Penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 8 - Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

2. All'Amministrazione comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca; nel caso vengano ravvisate delle infrazioni, gli atti sono trasmessi all'Autorità competente.

3. Si evidenziano ad ogni modo le seguenti norme generali:

a) La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneto, a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

b) Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.

c) Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1,20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.

I fondi compresi nell'area S.I.C. sono esclusi da questa possibilità.

d) Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

e) Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria di cui al comma d del presente articolo viene accolta, il fondo deve essere delimitato a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli.

f) L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente nei limiti del comma 1 del presente articolo. E' vietato l'esercizio venatorio nelle seguenti aree:

- nei giardini e nei parchi pubblici o privati;
- nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie e nelle corti;
- nelle pertinenze di fabbricati e comunque a non meno di 100 metri dagli stessi;
- a non meno di 50 metri dalle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.

g) E' vietato sparare in direzione dei luoghi di cui sopra ad una distanza inferiore di 150 metri, o di 100 metri da macchine agricole in funzione.

h) Ogni cacciatore deve sempre raccogliere tutti i bossoli delle cartucce sparate dallo stesso.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 9 - Allevamento di selvaggina

1. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 10 - Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
4. Il pascolo in notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo con l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento atte ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
5. Il proprietario o conduttore del gregge, già in possesso di autorizzazione comunale al pascolo, che intenda spostare il gregge su altri fondi nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni, indicando con precisione ubicazione e superficie dei nuovi fondi, nonché nome ed indirizzo dei rispettivi proprietari.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 11 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
 2. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
 3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.
 4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
- Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 12 - Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati dal fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. I frutti caduti dalle piante anche su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

3. I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicinato, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.

4. Gli eventuali danni causati dai frutti caduti sono di responsabilità del proprietario delle piante.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 13 - Accensione di fuochi nei fondi

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi, se non nei limiti e alle condizioni del presente articolo. Fatte salve le disposizioni normative di livello superiore, in particolare l'art. 674, seconda parte, del Codice Penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), è ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed in particolare secondo la disciplina del successivo comma 3 del presente articolo.

È comunque vietata l'accensione di fuochi:

- in centro abitato, e comunque in zone densamente abitate.
- dal 1 giugno al 30 settembre.
- nei periodi di massima pericolosità incendi emanati dalla Regione Veneto.

2. La trasformazione dei residui vegetali, agricoli e forestali dovrà essere effettuata mediante il loro impiego, o l'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

3. E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche del territorio, che rendono alcune zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici; tale attività dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

-la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri (si intende per metro stero= 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E'

vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

-possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

-la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

-l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica apposita;

L'abbruciamento di ramaglie da utilizzazioni boschive può essere autorizzata esclusivamente dai Servizi Forestali Regionali.

-la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente dalle ore 16.00 alle ore 8.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 17.00 alle ore 9.00 durante la vigenza dell'ora legale; ad esclusione dell'abbruciamento di ramaglie da utilizzazioni boschive.

-durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci;

-rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;

-il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali competenti per territorio, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

-rimane altresì valida la deroga prevista per motivare e documentare necessità di natura fitosanitaria, accertate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente.

3. Per l'accensione dei falò, finalizzati al mantenimento della secolare tradizione popolare di incontro tra comunità, aperti al pubblico e di grandi dimensioni, va nominato un organizzatore responsabile della manifestazione e si devono eseguire le seguenti modalità:

a) la dimensione del falò non dovrà eccedere i seguenti parametri:

- diametro metri 5;
- altezza metri 6;
- b) la realizzazione deve prevedere esclusivamente l'uso di materiale legnoso vergine;
- c) non potranno essere accesi prima delle ore 17.00 dei giorni 5 – 6 – 7 gennaio o altra data/orario secondo le locali tradizioni e salvo rinvii per cause meteorologiche;
- d) il responsabile deve produrre al Sindaco una comunicazione scritta dell'evento da consegnare almeno 15 giorni prima della manifestazione;
- e) la sorveglianza è a cura del personale delle Associazioni o degli organizzatori in genere con l'eventuale ausilio di persone abilitate al servizio antincendio;
- f) devono essere collocati a una distanza minima di metri 50 dalle abitazioni o centri abitati in genere e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, combustibili in genere); eventuali deroghe sono consentite previa autorizzazione del Sindaco, mediante apposita ordinanza.

4. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'adiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 14 - Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. L'accesso alle strade deve essere impedito ai cani a guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle stesse.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 15 - Animali vaganti

1. E' vietato abbandonare qualsiasi animale in tutto il territorio Comunale.
2. Chiunque, nei propri fondi, trova animali vaganti appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso all'Autorità Comunale e/o alle forze di Polizia. Il proprietario del fondo ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti ed alle spese sostenute con le modalità previste dal Codice Civile.

3. Il proprietario di sciami d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato.

4. Se il proprietario di sciami d'api non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo in cui si sono insediati gli sciami può detenerli.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 16 - Custodia, trattamento e trasporto degli animali

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale, così come modificato dalla L. 20/07/2004 n. 189, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. In ogni caso chiunque detiene un animale dovrà:

- assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato;
- adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto, nel caso dei cani, possa abbaiare di continuo;
- accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
- far visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario;
- assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente;
- assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;

2. Il Sindaco può, con specifica Ordinanza, ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario;

3. Le arnie devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 5 dai confini di proprietà pubbliche e private e almeno a m. 10 da strade di pubblico passaggio.

Il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi menzionati esistono dislivelli di almeno m. 2, oppure qualora siano interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a consentire il passaggio delle api, sempre con altezza di almeno m. 2.

Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate;

4. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e nel Codice della Strada;

5. Qualora il trasporto sia effettuato in relazione ad una attività economica, va fatto riferimento alla normativa vigente.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 17 - Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi;

2. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, secondo le disposizioni stabilite dalla Regione Veneto.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 18 - Uso e segnalazione di esche avvelenate

1. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazione o lesioni al soggetto che lo ingerisce;

2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando le modalità indicate in etichetta;

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da privati o da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e pubblicizzate dagli stessi, tramite avvisi esposti nelle zone interessate.

La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 19 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori degli animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori degli animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e i detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 20 - Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovino piante infestate dalla processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*) sono obbligati ad effettuare opportuni trattamenti di disinfestazione dell'insetto defogliatore, pericoloso anche per la salute dell'uomo e degli animali, in attuazione del D.M. Decreto 30 ottobre 2007 (G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008) che contiene le "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino". In particolare, prese le opportune precauzioni, vanno rimossi e bruciati i nidi invernali.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 21 - Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di legge, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme di legge o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

3. Lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia è consentito, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto dalle

normative vigenti, ed il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 22 - Attività di controllo numerico delle nutrie

Per l'attività di controllo numerico delle nutrie, viene data attuazione alle seguenti disposizioni tratte dall'Allegato "A" alla D.G.R. 1100 del 18 agosto 2015

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia

1. La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conducenti dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (ConSORZI di Bonifica, Genio Civile, ecc.), nonché delle ditte di disinfestazione o pest-control risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

2. Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

3. La soppressione eutanasica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

4. Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

5. La soppressione eutanasica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi delle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di armi).

6. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia eseguito dal proprietario/conducente del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

Raccolta e smaltimento delle carcasse

7. Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto delle normative vigenti.

8. Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

9. In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono l'acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi, ecc.), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire i ristagni d'acqua.

10. E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm. 200 x 100 con maglia cm. 5 x 10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

11. Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interrimento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dal Reg. CE n. 1069/2009.

12. Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla term distruzione, ad impianti di compostaggio o di gestione anaerobica per la produzione di biogas).

13. E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivo per interventi di spopolamento delle nutrie.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Capo III – Ambiti rurali edificati

Art. 23 - Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta attraverso l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
5. L'acqua del pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art.24 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal gestore della rete fognaria.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 25 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.

2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 26 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

3. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

5. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

6. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 27 - Caratteristiche generali di igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- f) garantire protezione e benessere agli animali;
- g) il box per i cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 28 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali e dalle altre legislative regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Veneto.
3. Tutti i ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni, atti, in ogni caso, a garantire il benessere degli animali.
4. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
5. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
6. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
7. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
8. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari – Servizio igiene e sanità – per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai

fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 29 - Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi; l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00), nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 30 - Deposito di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione, devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Capo IV – Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 31 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 1,50 metri.

3. Al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.

4. Per la realizzazione e manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e quanto prescritto dal regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica.

5. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.

6. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00), nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 32 - Gestione di fossi e canali

1. È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente Autorità. In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti;

2. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.

3. È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque;
6. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia. Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.
7. Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, eventuali nuovi impianti di vigneti o di rimboschimento dovranno essere posti ad una distanza di metri 5,00 dal ciglio. Le piante esistenti lungo i cigli dei suddetti corsi d'acqua sono tollerate. Le nuove piante dovranno essere piantate ad una distanza minima di ml. 10 per consentire la regolare esecuzione degli interventi manutentivi del corso d' acqua.
8. Le tombinature di fossi privati in zona agricola potranno essere effettuate dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica competente. Per quanto riguarda i corsi d' acqua in manutenzione al Consorzio sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio stesso.
9. Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, sia demaniali che privati, i frontisti devono mantenere libera da qualsiasi ostacolo una fascia di terreno di almeno 5,00 metri per consentire il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati nei periodici lavori di manutenzione.
10. E' vietato l'impedimento all'accesso ed al passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non si arrechino danni alle colture agricole in atto, così come stabilito dall'art. 19 della Legge Regionale n. 19/1998.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma secondo della Legge 689/1981, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 33 - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma secondo della Legge 689/1981, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 34 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta d'acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.
2. Fatto salvo l'obbligo dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta anche all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la

distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00), nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art.35 - Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione al corso delle acque pubbliche.
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00), nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 36 - Rispetto delle acque

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
2. E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.
3. E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.
4. E' oltremodo vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, materiali putridi o sostanze inquinanti.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 37 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

2. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 4 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal confine stradale.

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 4, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m. 1,5, nei casi di aratura parallela alla stessa.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00), nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 38 - Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 39 - Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi delle strade private interpoderali o di bonifica, o i loro aventi causa, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 40 - Esercizio della pesca

L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura è regolato dalla vigente normativa regionale in materia ai sensi dell'art. 4 Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nella provincia di Vicenza.

Capo V – Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 41 - Sorgenti d'acqua

1. E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti naturali o modificarne le condizioni naturali.

2. E' altresì vietato inquinare sorgenti naturali con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

3. E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente naturale.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma secondo della Legge 689/1981, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 42 - Piantumazione di alberi e siepi

1. Per piantare alberi o siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile, in particolare per quanto riguarda gli alberi dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine:

a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.

2. La distanza può essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di acero campestre o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

3. Nei punti pericolosi per la viabilità l'Amministrazione Comunale può vedere distanze e/o arretramenti superiori per consentire una visibilità maggiore sia per gli impianti esistenti sia per quelli di nuova costruzione.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare le disposizioni del Codice Civile, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 43 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi, fermo restando il disposto dal presente Regolamento, potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione

espiantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 44 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno 30 giorni prima dell'intervento. Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 45 - Protezione delle piante

1. Per gli alberi di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) con almeno 25 anni di età, l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustificano l'abbattimento.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, con l'attivazione della procedura sostitutiva coattiva di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento

Art. 46 - Taglio alberi di pregio

1. E' fatto divieto di taglio di alberi di pregio senza preventiva comunicazione al Comune il quale, nei casi che riterrà opportuno, trasmetterà la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Servizio Forestale Regionale o sovrintendenza.

2. Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per causa di immediata sicurezza pubblica, che andrà comunque preventivamente e tempestivamente segnalata al Comune.

3. Gli alberi all'interno del territorio comunale tutelati da piani urbanistici o vincoli naturalistici devono essere preservati dai rispettivi proprietari.

4. Ogni intervento che possa pregiudicare lo stato vegetativo degli alberi stessi potrà essere eseguito previo parere espresso dall'autorità forestale in concerto con gli uffici tecnici comunali competenti.

Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare le disposizioni del Codice Civile, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00), nonché della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi, mediante piantumazione di nuove alberature in numero e specie uguale o simile a quelle tagliate illecitamente, con modalità stabilite da Ordinanza

Art. 47 - Tutela della fauna selvatica

1. E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo o per caccia.

2. E' fatto inoltre obbligo dell'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico.

- Fatte salve le norme speciali vigenti in materia, in particolare le disposizioni del Codice Civile, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Art. 48 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- ripristino dello stato dei luoghi;
- rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 49 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Al trasgressore, che sia in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è

applicata la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- mancata esecuzione degli obblighi previsti dal regolamento fino al momento del loro adempimento.

La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a 30 giorni.

Art. 50 - Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 83,00 ad euro 500,00.